

18 febbraio 2015

Gestione Separata

Aliquote contributive, massimale e minimale anno 2015

Con **circolare n°27** del 5 Febbraio [\(link\)](#), INPS definisce, per l'anno 2015, le aliquote contributive, di computo, il massimale annuo di reddito e il minimale per l'accredito contributivo, tenendo conto degli incrementi previsti dalla legge 92/2012 e dalla legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Rimane confermata, per gli iscritti alla GS, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, l'ulteriore aliquota aggiuntiva, pari allo **0,72%**, per il finanziamento maternità, Anf, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale.

Le aliquote contributive complessive, dovute alla GS per il 2015, sono:

Liberi professionisti e collaboratori	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	30,72% (30 IVS+0,72)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica	23,50%

Dal 1° Gennaio 2007, l'aliquota **contributiva di computo**, per il calcolo delle prestazioni pensionistiche, è allineata alle aliquote contributive.

In questo numero:

Gestione Separata:
aliquote, massimale e
minimali circolare INPS
27/2015
[pag.1-2](#)

La nuova ISEE per le
prestazioni sociali
agevolate
[pag.2-3](#)

Nuova ISEE: indicatore situazione economica delle famiglie che richiedono prestazioni sociali agevolate

Massimale di reddito 2015:

le aliquote suddette sono applicabili, in riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla GS fino al raggiungimento del massimale di reddito, pari a € **100.324,00**

Minimale 2015 per accredito contributivo:

il minimale di reddito è pari a € 15.548,00. Per ottenere l'accredito della contribuzione per l'intero anno, dovrà essere versata la seguente contribuzione annua

aliquota di contribuzione	Contribuzione minima per accredito intero anno
23,50%	€ 3.653,78
30,72%	€ 4.776,35

In caso contrario vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato

Ripartizione onere contributivo

Collaboratori: rimane inalterata la ripartizione della contribuzione tra i soggetti, committente (2/3) e collaboratore (1/3). La contribuzione deve essere versata dal Committente entro il 16 del mese successivo a quella di effettiva corresponsione del compenso.

Liberi professionisti: l'onere contributivo è a carico degli stessi con versamento da eseguire alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2014 e primo e secondo acconto 2015).

Nuova ISEE

Dal 1 gennaio 2015

L'Inps, con la [circolare n. 171 del 18 dicembre 2014](#), ha illustrato i principi normativi e fornito le prime indicazioni operative per l'applicazione della nuova normativa relativa all'ISEE (Indicatore della

Situazione Economica Equivalente) che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2015.

ISEE è l'Indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie che richiedono prestazioni sociali agevolate o l'accesso agevolato a servizi di pubblica utilità (servizi sociali, scuola e sanità).

Il nuovo ISEE prende in considerazione una gamma più ampia di tipologie di reddito, viene ponderata meglio la situazione patrimoniale, viene prestata maggiore attenzione alle famiglie più numerose e alle persone disabili.

Tiene conto del reddito di tutti i componenti della famiglia, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche.

Molte informazioni non saranno più richieste al cittadino in sede di dichiarazione (es. il reddito complessivo o altre informazioni già presenti negli archivi dell'INPS o dell' Agenzia delle entrate), ma saranno direttamente recuperate negli archivi.

La **dichiarazione unica sostitutiva**: è il documento, sottoscritto dall'interessato, che contiene informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali per descrivere la situazione economica del nucleo familiare che richiede prestazioni sociali agevolate.

Le principali novità del nuovo modello di dichiarazione (DSU, dichiarazione sostitutiva unica) riguardano:

- la possibilità di presentare una dichiarazione semplificata – il “modello MINI” – che riguarderà la gran parte delle situazioni ordinarie;
- per le altre situazioni, una dichiarazione fatta a “moduli”, ciascuno specifico di una particolare prestazione o condizione del beneficiario.

segue a pag.3

È il caso della richiesta di prestazioni socio-sanitarie con un nucleo ristretto per facilitare la persona con disabilità ovvero di prestazioni universitarie quando lo studente non è nel nucleo familiare di origine.

La DSU ha validità dal momento della presentazione e fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

Sarà possibile aggiornare la propria situazione economica quando si perde il lavoro (più in generale **quando il reddito diminuisce di almeno il 25%**) senza aspettare che il peggioramento delle condizioni venga prima registrato dalle dichiarazioni fiscali; si potrà in questi casi presentare una dichiarazione particolare per ottenere **l'ISEE corrente**".

L'indicatore della situazione reddituale (ISR):

per la DSU del 2015 saranno presi in considerazione i redditi IRPEF del 2013. Il reddito complessivo è formato da tutti i redditi, anche quelli esenti fiscalmente, come gli ANF, le pensioni agli invalidi civili, le indennità di accompagnamento e tutti i sussidi erogati dalla P.A. Sono compresi i redditi da cedolare secca sugli affitti e i premi di produttività.

Dalla somma dei redditi sono ulteriormente detratte alcune spese o le franchigie riferite al nucleo familiare. Per le spese e le franchigie relative al nucleo familiare si fa riferimento all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

L'indicatore della situazione patrimoniale: è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare (valori validi ai fini IMU) e del patrimonio mobiliare, riferito all'anno solare precedente la presentazione

della DSU (nell'anno 2014 per la DSU del 2015).

Le innovazioni introdotte dalla riforma riguardano la valorizzazione degli immobili, il trattamento della abitazione principale, la considerazione del patrimonio estero, i riferimenti per la contabilizzazione dei depositi e conti correnti bancari e postali e la franchigia relativa al patrimonio mobiliare.

Per i **conti correnti** si deve dichiarare il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della **consistenza media annua** riferita al medesimo anno.

Il nucleo familiare ai fini ISEE: è la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU. Ai sensi del DPR 233/1989. Per famiglia anagrafica si intende l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

L'ISEE è solo un **metro di misura della condizione economica**, mentre la **determinazione delle soglie di accesso alle prestazioni o la compartecipazione ai costi è di competenza degli enti erogatori**. Non saranno quindi tanto le nuove modalità di calcolo dell'ISEE, quanto piuttosto **l'individuazione di nuove soglie o di nuovi profili tariffari da parte di chi eroga le prestazioni, a dettare vantaggi e svantaggi rispetto al sistema vigente**.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova, 22 – 20123 Milano (MI)

Tel. 02-26254333

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

La newsletter è anche su <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

Enzo.mogni@cgil.lombardia.it

È vietata la riproduzione e la diffusione.